



ITAS MUTUA

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppaitas.it - segreteria.dirigen@gruppaitas.it - itas.mutua@pec-gruppaitas.it

P. Iva Gruppo 02525520223 - C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 100008

ROMA MONTESACRO
Viale Somalia, 2 - Roma (RM)

Gestore 060

Polizza N. 64 / M17011349

AGENZIA A522 / ROMA MONTESACRO

ID CONTRAENTE: E7197354

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi non Industriali

CONTRAENTE TIVOLI FORMA S.R.L.

Sede: MANNELLI, 9

00019 TIVOLI (RM)

P.IVA: 10511931007

Socio

Il contraente con la stipula del presente contratto acquista la qualità di Socio e fa atto di adesione allo Statuto che dichiara di conoscere (art. 11 Statuto Sociale).

CONTRATTO Decorrenza dalle ore 24:00 del 14/09/2026

Scadenza alle ore 24:00 del 14/09/2027

Durata di 1 anni 0 mesi 0 giorni

SCADENZA AUTOMATICA

Pol. Sostituite: No

Coassicurazione: No

Vincolo: No

Termine per la disdetta: 30 giorni prima della scadenza.

CONTRIBUTO

Rata alla
firma

Contributo

Abbuono

3.990,00

0,00

Contributo Netto

Imposte*

Fondo garanzia

Totale Euro

3.990,00

887,78

72,22

4.950,00

Il contratto è disciplinato dalla presente scheda di polizza e dalle Condizioni di Assicurazione modello X0136.0 edizione 5 del 01/01/2020.



Con la stipula del presente contratto la Società garantisce l'assicurato per i rischi, i massimali e le garanzie di seguito indicate.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: Istituti scolastici e scuole professionali.

UBICAZIONE DEL RISCHIO: VIALE MANNELLI,9 - 00019 TIVOLI (RM).

GARANZIE BASE MASSIMALI ASSICURATI:

MASSIMALI ASSICURATI R.C.T.

per ogni sinistro

2.000.000,00

ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita di

2.000.000,00

e per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di

2.000.000,00

MASSIMALI ASSICURATI R.C.O.

non acquistata

Si intende operante la seguente garanzia base in funzione dell'attività svolta

ISTITUTI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE, SCUOLE, COLLEGI E CONVITTI-ISTITUTI DI CORREZIONE-COLONIE-ORATORI-E RICREATORI

acquistata

GARANZIE OPZIONALI:

LAVORO PRESSO TERZI

non acquistata

PLURALITA' ASSICURATI

non acquistata

PROPRIETA' E CONDUZIONE DI FABBRICATI

non acquistata

DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

non acquistata

RESPONSABILITA' PERSONALE PRESTATORI DI LAVORO

non acquistata

COMMITTENZA LAVORI

non acquistata

DIFESA PENALE

non acquistata

BUONA FEDE

acquistata

INESATTA INTERPRETAZIONE NORME INAIL ED INPS

non acquistata

DANNI AD AUTOMEZZI DI TERZI E/O DI PRESTATORI DI LAVORO

non acquistata

COMMITTENZA AUTO

non acquistata

PERSONE CONSIDERATE TERZE

non acquistata

CONSEGNA, PRELIEVO E RIFORMIMENTO

non acquistata

DECRETO LEGISLATIVO 81/08

non acquistata

DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'

non acquistata

LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE

non acquistata

CAUSALE INCENDIO

non acquistata

DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

non acquistata

TOTALE CONTRIBUTO NETTO

3.990,00

REGOLAZIONE POSTICIPATA DEL CONTRIBUTO:

Sì ☐

No ☒



Parametro per il calcolo del premio: **NUMERO ALLIEVI**

valore dichiarato: **1.033,00**

Ad integrazione e/o modifica delle Condizioni di assicurazione riportate a stampa nel modello X0136.0, si conviene fra la Parti quanto segue:

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione la parola "premio" si intende sostituita con "contributo".

ESCLUSIONE DEL TACITO RINNOVO

A deroga di quanto previsto dall'art. 9 delle Condizioni Generali di assicurazione, la presente polizza scadrà alle ore 24 del **14/09/2027 senza tacito rinnovo**

FRANCHIGIA ASSOLUTA SU TUTTI I DANNI:

Resta espressamente convenuto tra le parti che, relativamente a tutti i danni, la copertura assicurativa si intende prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 500 per ogni sinistro.

Di conseguenza le franchigie o minimi di scoperto di entità inferiore previsti in polizza si intendono allineati al suddetto importo. Rimangono invece invariati gli scoperti espressi in percentuale e le franchigie fisse di importo superiore.

A norma del Regolamento IVASS n.41 del 2 agosto 2018, e successive integrazioni, si precisa che:

- la **periodicità del premio** del presente contratto è **ANNUALE**
 - i **mezzi di pagamento previsti** dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos
 - sul sito della compagnia www.gruppoitas.it è disponibile **l'Area riservata ai Clienti** nella quale consultare la propria posizione assicurativa.
- Per accedervi è necessario richiedere le credenziali di accesso registrandosi mediante:
- il codice fiscale e il codice identificativo cliente (ID CONTRAENTE), riportato sul contratto sotto il numero polizza, o fornito dall'Agenzia di riferimento o in alternativa
 - il codice fiscale e il numero di polizza.



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contraente rende le seguenti dichiarazioni anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 del Codice civile, e cioè che per i rischi cui si riferisce questo contratto:

- nell'ultimo triennio non ebbero a verificarsi sinistri;
- non ha in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi cui si riferisce questo contratto;
- nel triennio precedente non ebbe stornate polizze per medesimi rischi cui si riferisce questo contratto.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni sopra riportate deve esplicitamente risultare da atto sottoscritto dal contraente o dall'assicurato e dalla Società.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice civile; è fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

Con la firma qui apposta il contraente dichiara di aver ricevuto, di conoscere e di accettare le condizioni di assicurazione contenute nel fascicolo modello **X0136.0 ed. 5 del 01/01/2020**. Dichiara inoltre che il presente documento, composto da n.4 (comprendivo di quella riportante l' "Informativa resa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003", che segue alla presente) **pagine non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.**

ITAS MUTUA

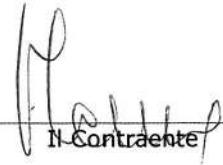
Amministratore delegato e Direttore generale
Alessandro Molinari

Letto, accettato e sottoscritto in _____ il _____


Il Contraente



Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione: Art. 8 - Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro; Art. 9 - Proroga dell'assicurazione in mancanza di disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza; Art. 14 - Estensione territoriale; Art. 15 - Persone non considerate terze; Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.; Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O.; Art. 18 - Regolazione del premio, riduzione proporzionale dell'indennizzo in caso di mancata comunicazione degli elementi variabili e pagamento del premio.


Il Contraente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il set informativo, costituito da DIP Danni, Dip aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario, a norma del regolamento IVASS n.41 del 2 agosto 2018.


Il Contraente

Stampato a _____ il 14/09/2026 17.30.06
Rata incassata il _____



L'Agente



VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE ASSICURATIVE¹

DATI ANAGRAFICI CLIENTE (Persona fisica/Persona giuridica)

Ragione Sociale	TIVOLI FORMA S.R.L.	Data di nascita
Sede legale	MANNELLI, 9 00019 TIVOLI (RM)	
Codice fiscale	10511931007	Partita IVA 10511931007
Attività profess./Oggetto sociale	-	

Gentile Cliente,

in questo documento le chiediamo alcune informazioni necessarie per valutare **la coerenza** del contratto proposto rispetto alle sue richieste ed esigenze assicurative.

Le segnaliamo inoltre che i nostri prodotti possono prevedere delle **limitazioni** che sono **evidenziate** nella documentazione pre-contrattuale e contrattuale dei vari contratti assicurativi; il distributore è a sua disposizione per tutti i necessari approfondimenti.

QUESTIONARIO

1) PER QUALI ESIGENZE AVVERTE IL BISOGNO DI ASSICURARSI?

a) disporre di un capitale per l'indennizzo di eventuali danni, parziali o totali, a beni immobili o mobili:

sì ☒ no ☐

Se sì, specificare l'interesse per:

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|
| - INCENDIO | sì ☐ | no ☒ |
| - ATTI DOLOSI O EVENTI ATMOSFERICI | sì ☐ | no ☒ |

¹ Secondo le norme previste da IVASS (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private)



- | | | |
|--|-----------------------------|--|
| - TERREMOTO O ALLUVIONE | sì ☐ | no ☒ |
| - FURTO E RAPINA | sì ☐ | no ☒ |
| - DANNI INDIRETTI | sì ☐ | no ☒ |
| - GUASTO ALLE MACCHINE | sì ☐ | no ☒ |
| - DANNI AD APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE | sì ☐ | no ☒ |

b) disporre di un capitale per l'indennizzo dei danni che io, i miei famigliari o altre persone possiamo subire a causa di infortuni o malattia, oppure di un rimborso delle conseguenti spese sanitarie:

sì ☐ no ☒

Se sì, specificare l'interesse per:

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - MORTE DA INFORTUNIO | sì ☐ | no ☐ |
| - INVALIDITA' PERMANENTE DA
INFORTUNIO | sì ☐ | no ☐ |
| - INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA | sì ☐ | no ☐ |
| - RIMBORSO SPESE SANITARIE | sì ☐ | no ☐ |

c) proteggere il proprio patrimonio da richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi:

sì ☒ no ☐

Se sì, specificare l'interesse per:

- | | | |
|--|--|--|
| - FATTI DELLA VITA PRIVATA | sì ☐ | no ☒ |
| - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE | sì ☒ | no ☐ |
| - ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE | sì ☐ | no ☒ |
| - ESERCIZIO DI ALTRE ATTIVITA' | sì ☒ | no ☐ |
| - RESPONSABILITA' IN QUALITA' DI
PRODUTTORE | sì ☐ | no ☒ |

d) beneficiare di servizi di tutela legale, anche sotto forma di rimborso spese:

sì ☐ no ☒

e) in caso di risposta affermativa ai punti a), b), e c), assicurare anche interessi italiani all'estero:



sì ☐ no ☒

f) altro:

2) HA IN CORSO ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI A COPERTURA DEGLI STESSI BISOGNI?

sì ☐ no ☒

Se sì, per quali?

3) IL CONTRATTO E' COLLEGATO A FORME DI FINANZIAMENTO (MUTUO, LEASING, ECC.)?

sì ☐ no ☒

Se sì, per quali?

4) STIPULA IL CONTRATTO PER SODDISFARE UN OBBLIGO DI LEGGE?

sì ☐ no ☒

Se sì, per quali?

5) ALTRE INFORMAZIONI UTILI SULLE SUE ESIGENZE ASSICURATIVE

.....



DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

Il sottoscritto cliente dichiara:

- di aver valutato il tipo di contratto proposto, il premio, i limiti di risarcimento, i periodi di carenza, le franchigie e gli scoperti che rimangono a carico dell'assicurato, la durata del contratto e in genere tutti gli elementi fondamentali che costituiscono il contratto;
- di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione della coerenza del contratto

Data

Firma del cliente

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE

Il sottoscritto distributore dichiara di avere consegnato al cliente prima della sottoscrizione di una proposta (se prevista) o della conclusione del contratto, e il cliente dichiara di avere ricevuto:

la **documentazione informativa precontrattuale e contrattuale** da consegnare al cliente prima della sottoscrizione di una proposta (se prevista) o della conclusione di ciascun contratto.

Data

Firma del distributore

Firma del cliente



ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di **mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali**, anche mediante apparecchiature tecnologiche, **oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi**, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, **il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.**

NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a) obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e) .se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-*sexies*, commi 1 e 2, del Codice







Responsabilità Civile Rischi Diversi non Industriali

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

MOD. X0136.0



Edizione 01/2020

Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari".

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t/r.c.o)

INDICE

GLOSSARIO	3
NORME DI CARATTERE GENERALE	5
COSA È ASSICURATO	8
COSA NON È ASSICURATO	17
LIMITI DI COPERTURA	18
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	19
ESTRATTO DELLO STATUTO	20

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t/r.c.o)

GLOSSARIO

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Contraente	chi stipula l'assicurazione.
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni da inquinamento	si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli impianti dell'assicurato.
Elementi Variabili	dati e/o parametri utilizzati per il calcolo del premio anticipato in via provvisoria e necessari per la regolazione del premio alla fine di ciascun periodo di assicurazione.
Fatturato	l'ammontare (I.V.A. esclusa) delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall'Assicurato, detto anche volume d'affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili.
Franchigia	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'assicurato.
Massimale	l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro o per anno assicurativo, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose o animali. Quando è previsto un limite di risarcimento per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.
Polizza	documento che prova l'assicurazione.
Premio	somma dovuta dal contraente alla Società.
Prestatori di lavoro	tutte le persone fisiche di cui l'assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere come previsto dall'Art. 2049 del Codice civile. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).
Retribuzioni	l'ammontare complessivo degli importi erogati ai prestatori di lavoro, come sopra definiti, le retribuzioni convenzionali ai fini INAIL dei titolari dell'attività e dei loro familiari coadiuvanti, nonché gli importi erogati ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera.
Risarcimento	somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	parte di danno risarcibile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t/r.c.o)

Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società ITAS Mutua che presta l'assicurazione, come risulta dalla polizza sottoscritta dalle parti.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t/r.c.o)

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Art. 1.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Come previsto dall'art. 1910 del Codice civile, il contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose. In caso di sinistro il contraente deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 1.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. **Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice civile.**

Art. 1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' e la stessa cessazione dell'assicurazione come previsto dall'art. 1898 del Codice civile).

Art. 1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato come previsto dall'art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.7- RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 - FACOLTÀ DI RECESSO (SU CONTRATTI POLIENNALI)

Nel caso di contratto a durata poliennale, il contraente può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.

Art. 1.9 - DURATA DEL CONTRATTO, PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

La durata del contratto è indicata sulla scheda di polizza.

Il contratto può essere stipulato nella forma "a tacito rinnovo" o "a scadenza automatica" e può avere durata annuale o poliennale

Nel caso di TACITO RINNOVO, il contratto di assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale, e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'articolo seguente.

Nel caso di SCADENZA AUTOMATICA, il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al "periodo di assicurazione", questo si intende della durata di un anno. Se però l'assicurazione è stata stipulata per una minore durata, il "periodo di assicurazione" coincide con la durata del contratto.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t/r.c.o)

Art. 1.10 - DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

Entrambe le Parti possono disdire il contratto stipulato nella forma "a tacito rinnovo" inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Art. 1.11 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 1.12 - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Il **premio** è determinato per periodi di assicurazione di un anno **ed è interamente dovuto dal contraente** pur essendo prevista la possibilità di corrisponderlo in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, **fermo quanto previsto all'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"** delle Norme di carattere generale.

Art. 1.13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.14 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi di rischio variabili esso viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, come acconto di premio. Lo stesso è calcolato sulla base del tasso di regolazione e del preventivo relativo all'elemento di rischio esposti nella scheda di polizza;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Resta fermo il premio minimo stabilito nella scheda di polizza.

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio:

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, il consuntivo degli elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive e passive che risultano dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e dell'obbligo di pagamento:

Nel caso in cui il contraente nei termini prescritti, non abbia comunicato i dati e pagato la differenza dovuta, l'eventuale risarcimento, relativamente ai sinistri accaduti nel periodo annuo immediatamente successivo a quello per il quale non è stata effettuata la comunicazione e il pagamento della differenza se dovuta, sarà ridotto tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato e quello calcolato sul consuntivo dichiarato o accertato degli elementi variabili, restando la parte rimanente a carico dell'assicurato.

Tale riduzione proporzionale non verrà applicata per i sinistri avvenuti dopo le 24 del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria:

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli:

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e i documenti necessari (ad esempio il libro unico del lavoro e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t/r.c.o)

Art. 1.15 - INDICIZZAZIONE

Se è stata espressamente convenuta in polizza l'applicazione dell'indicizzazione, le somme assicurate, i massimali e il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate e i massimali, nonché il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Se in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice supera il 100% di quello inizialmente stabilito in polizza, sarà facoltà delle Parti rinunciare all'aggiornamento successivo della polizza con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. Restano ferme all'ultimo aggiornamento fatto somme, massimali assicurati e premio. **Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie e i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.**

Art. 1.16 - ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale in tutti gli Stati europei. Relativamente ai viaggi per trattative d'affari e partecipazione ai convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, l'assicurazione vale per il mondo intero.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t./r.c.o.)

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella "*Limiti, scoperti e franchigie*" (art. 2.4).

Art. 2.1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La garanzia copre i danni involontariamente causati a terzi e il conseguente risarcimento per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, dovuto dall'assicurato quale civilmente responsabile per fatti accidentali in relazione all'esercizio delle attività dichiarate, comprese quelle preliminari, complementari e accessorie.

Sono compresi i danni derivanti da fatti dolosi di prestatori di lavoro, impiegati in regola con gli adempimenti normativi.

Sono comprese le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, come previsto dall'Art. 14 della legge 12.06.1984 n. 22.

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La garanzia comprende, **fatti salvi gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro**, il risarcimento, dovuto dall'assicurato, quale civilmente responsabile, per:

- le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS, previste dalle disposizioni di legge, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro. Nel caso di rivalsa INAIL sono equiparati ai prestatori di lavoro i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti.
- i danni, come previsto dal Codice civile, che non rientrano nei casi di cui al precedente punto, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, **da cui sia derivata la morte o una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.**

Sono comprese le azioni di rivalsa esperite dall'INPS come previsto dall'Art. 14 della legge 12.06.1984 n. 22.

Le seguenti garanzie base si intendono operanti quando la descrizione del rischio, prevista nella scheda di polizza, sia riferita ad una delle attività sotto indicate:

Art. 2.1.2 - ANIMALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, **esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.**

Sono comunque esclusi i danni:

- ad animali sottoposti a monta;
- alle coltivazioni;
- da contagio;
- alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

Art. 2.1.3 - MEZZI SGOMBRANEVE - MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DI COSE - SCALE AEREE

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà e all'utilizzo di mezzi sgombraneve, di sollevamento e trasporto di cose, scale aeree.

Sono esclusi i danni alla pavimentazione stradale e quelli da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

Art. 2.1.4 - ACQUEDOTTI - CANALI AD USO IRRIGUO - AZIENDE CHE PRODUCONO ED EROGANO ENERGIA ELETTRICA E GAS COMBUSTIBILE NON IN BOMBOLE

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione; questa estensione di garanzia è disciplinata come previsto dall'art. 2.2.3 - Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamato.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento **purché eseguiti in economia da prestatori di lavoro dell'assicurato.**

Sono compresi i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose derivanti dalla proprietà delle condutture.

Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona derivanti da erogazione di acqua alterata.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t./r.c.o)

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate e dighe;
- agli apparecchi degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'assicurato.

Art. 2.1.5 - GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL)

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata come previsto dall'art. 2.2.3 – Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamato.

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile degli utenti per danni causati a terzi, per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose, se tali danni sono direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, il regolatore di pressione e il tubo, **esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori. Questa garanzia opera esclusivamente se la bombola viene impiegata in conformità alle regole di utilizzo.**

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. l) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione vale per i danni che si sono verificati durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, **purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.**

Se l'assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile dei concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni causati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, nell'esercizio di tali loro attività; sono comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, **purché esse vengano effettuate da persona abilitata a norma delle disposizioni vigenti.**

L'assicurazione è valida se l'assicurato è in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.).

Art. 2.1.6 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - STAZIONI DI SERVIZIO PER VEICOLI A MOTORE - STAZIONI DI LAVAGGIO AUTOMATICO

L'assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti necessari per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. d) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia, ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio, **purché questi danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione e di manutenzione meccanica; ferma restando l'esclusione dei danni da furto o da incendio.**

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. l) – Esclusioni R.C.T. del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende la responsabilità per danni causati dal carburante venduto, **restando esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.**

Art. 2.1.7 - AUTORIMESSE - AUTOSILI - PARCHEGGI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica **con non più di tre addetti** e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; quest'ultima garanzia è disciplinata da quanto previsto all'art. 2.2.3 – Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamato.

L'assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti necessari per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

Sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante.

Art. 2.1.8 - NEGOZI E DEPOSITI COMMERCIALI, ESCLUSI: BAR, PASTICCERIE, GELATERIE, RISTORANTI ED ESERCIZI AFFINI

L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio della sua attività.

Se in polizza è prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio, a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. l) – Esclusioni R.C.T. del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.** Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell'esercizio assicurato, la garanzia comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Relativamente a quanto sopra il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

L'assicurazione comprende anche i danni conseguenti a operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t/r.c.o)

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante.

Art. 2.1.9 - INSEGNE E CARTELLI PUBBLICITARI

L'assicurazione comprende la proprietà e/o l'utilizzo di insegne e cartelli pubblicitari. **Sono esclusi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.**

Art. 2.1.10 - ALBERGHI - PENSIONI - RESIDENCE - OSTELLI - CAMPEGGI

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata da quanto previsto all'art. 2.2.3 - Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamata.

L'assicurazione comprende anche i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, **ferma restando l'esclusione di cui all'art. 2.3.1 lett. i) - Esclusioni R.C.T. È escluso il servizio di assistenza bagnanti.**

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. l) - Esclusioni R.C.T. - del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Relativamente a quanto sopra, il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.3.1 lett. i) - Esclusioni R.C.T., l'assicurazione comprende i danni dei quali l'assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, come previsto dagli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, i danni da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti e alle cose in essi contenute.

Se non è diversamente pattuito nella descrizione del rischio, l'assicurazione non comprende i rischi derivanti dall'esistenza di stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night club.

Art. 2.1.11 - ASCENSORI - MONTACARICHI - MONTAVIVANDE - SCALE MOBILI

Se l'assicurazione riguarda la proprietà degli impianti la garanzia vale **solo se essi sono stati collaudati o se sia stata fatta regolare richiesta di collaudo.**

Se l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione, essa comprende i danni che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione; **sono esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.**

Per gli impianti installati in un fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini.

Art. 2.1.12 - PROFESSIONISTI IN GENERE

L'assicurazione vale se il titolare e le persone addette all'esercizio sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere la loro attività.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

Art. 2.1.13 - BAR, PASTICCERIE E GELATERIE - RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE - MENSE AZIENDALI - BIRRERIE - ESERCIZI AFFINI

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.** Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione opera anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Relativamente a quanto sopra, il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. l) - Esclusioni R.C.T. - del capitolo "Cosa non è assicurato".

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t./r.c.o)

Art. 2.1.14 - SERVIZI PUBBLICI DI LOCOMOZIONE E TRASPORTO - IMPIANTI DI RISALITA - IMPIANTI A FUNE

L'assicurazione vale se l'impianto:

- è stato sottoposto alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica istituita appositamente.
- è stato conseguentemente autorizzato all'esercizio;
- sono state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di tale visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

L'assicurazione comprende il rischio della proprietà e dell'esercizio dei fabbricati e delle strutture destinati al funzionamento degli impianti. La relativa garanzia è disciplinata da quanto previsto al seguente art. 2.2.3 – Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamato.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di bar.

Esclusivamente per gli impianti di risalita, l'assicurazione comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti assicurati e, limitatamente al periodo di attività degli stessi, per l'esercizio degli sport della neve, **ferma l'esclusione di cui all'art. 2.3.1 lett. a) – Esclusioni R.C.T.**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (**in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge**) degli impianti descritti in polizza, per danni involontariamente causati a terzi per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose che si sono verificate in relazione all'attività prestata a favore dell'assicurato e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei suoi confronti.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende, **i danni agli indumenti e oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli, valigie, colli e loro contenuto.**

Art. 2.1.15 - ISTITUTI DI VIGILANZA

L'assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi.

Art. 2.1.16 - FARMACIE

L'assicurazione vale se il titolare e le persone addette alla farmacia sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere la loro attività.

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. I) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Relativamente a quanto sopra il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

Art. 2.1.17 - ISTITUTI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, SCUOLE, COLLEGI E CONVITTI - ISTITUTI DI CORREZIONE - COLONIE - ORATORI E RICREATORI

L'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale degli insegnanti, degli addetti all'Istituto e dei componenti gli organi collegiali nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti;
- la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. Se questi servizi sono gestiti da terzi, la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'assicurato in qualità di committente.

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti.

Per l'attività esterna l'assicurazione è valida se l'assicurato ha predisposto per essa apposita sorveglianza.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t/r.c.o)

Art. 2.1.18 - ASSOCIAZIONI - SOCIETÀ - SCUOLE SPORTIVE

A) GARANZIE VALIDE IN CASO DI ASSOCIAZIONE IN GENERE (escluse le società sportive)

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato, degli associati, soci, volontari e degli allievi per danni causati a terzi.

Gli associati, soci, volontari e allievi sono considerati terzi tra di loro limitatamente a responsabilità ascrivibili al contraente.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei componenti del Consiglio Direttivo, istruttori e sorveglianti.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di bar.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature e del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività assicurata.

B) GARANZIE VALIDE IN CASO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato, degli associati, soci o degli allievi per danni causati a terzi.

Gli associati, soci, allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati terzi tra di loro limitatamente a responsabilità ascrivibili al contraente.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei componenti del Consiglio Direttivo, istruttori, allenatori e sorveglianti.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di bar.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, campi sportivi, spogliatoi, impianti, e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, **esclusi, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, kartodromi, velodromi.**

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata:

- **al possesso, da parte degli istruttori, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;**

- **al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati e degli allievi, comprovati da apposita certificazione medica se richiesta**

Se nella descrizione del rischio è presente la dicitura "compresa gestione e conduzione di impianti sportivi con tribune fino ad un massimo totale di 250 posti" si intende compresa la gestione e conduzione degli impianti stessi, purché inerenti all'attività sportiva dichiarata.

Art. 2.1.19 - STABILIMENTI BALNEARI

L'assicurazione vale se l'esercizio dell'attività è stato autorizzato dalle autorità competenti.

L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar.

È escluso il servizio di assistenza bagnanti.

Sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, ristoranti, sale da ballo, parcheggi e i danni provocati da imbarcazioni o natanti dati a noleggio.

Art. 2.1.20 - CINEMATOGRAFI - TEATRI

L'assicurazione vale se l'esercizio dell'attività è stato autorizzato dalle autorità competenti.

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. i) – Esclusioni R.C.T. – del paragrafo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende, **purché esista servizio di guardaroba custodito**, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'assicurato, per la responsabilità che a lui incombe come previsto dall'Art. 1784 del Codice civile, **ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono esclusi dall'assicurazione anche i danni a cose causati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.**

Sono esclusi i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

Art. 2.1.21 - NIGHT CLUB - DISCOTECHE - RITROVI - SALE DA BALLO

L'assicurazione vale se l'esercizio dell'attività è stato autorizzato dalle autorità competenti.

Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t/r.c.o)

Art. 2.1.22 - RISERVE DI CACCIA

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alle riserve di caccia.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle coltivazioni.

Art. 2.1.23 - RISERVE DI PESCA

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alle riserve di pesca.

Sono esclusi i rischi relativi all'esistenza di dighe.

Art. 2.1.24 - RC DELLA FAMIGLIA

L'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile dell'assicurato e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata.

Sono esclusi i rischi inerenti ad attività professionali.

Sono compresi i seguenti rischi:

- pratica di sport comuni a livello amatoriale;
- conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'assicurato, compresa l'antenna televisiva;
- detenzione e uso di armi, **escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia;**
- proprietà o uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici.

L'assicurazione comprende i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

Art. 2.1.25 - VELOCIPEDI DA NOLEGGIO

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

Art. 2.1.26 - CACCIATORI

L'assicurazione comprende i danni provocati dai cani impiegati nella caccia come previsto dalla legge.

Art. 2.1.27 - TRATTAMENTI CHIMICI

L'assicurazione comprende i rischi inerenti i trattamenti chimici. Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose e a contaminazioni di colture.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppino gas infiammabili e dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Se l'assicurato utilizza aeromobili per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni imputabili all'esercente dell'aeromobile come previsto dalle leggi sulla navigazione aerea.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

ART. 2.1.28 - TECNICI RADIOLOGI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante: dall'impiego di apparecchi a raggi X, in deroga all'art. 2.3.2 lett. b) – Esclusioni R.C.T. ed R.C.O. – del capitolo "Cosa non è assicurato", per scopi diagnostici e, **limitatamente ai tecnici radiologi**, per scopi terapeutici; dall'uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia; dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la professione dichiarata non preveda l'esercizio della chirurgia.

Sono esclusi, salvo patto speciale, i rischi inerenti alla conduzione dello studio professionale, i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti a interventi chirurgici e, limitatamente ai dentisti, i danni conseguenti all'implantologia.

Art. 2.1.29 - VETERINARI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici. Sono compresi anche i danni agli animali sottoposti a cure da parte dell'assicurato e a quelli che l'assicurato abbia in consegna o custodia o che siano a lui affidati.

La garanzia opera in deroga all'art. 2.3.2 lett. b) – Esclusioni R.C.T. ed R.C.O. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t./r.c.o)

GARANZIE OPZIONALI

Le seguenti garanzie opzionali, se acquistate dall'assicurato, sono prestate per i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie (art.2.4).

Art. 2.2.1 - LAVORI PRESSO TERZI

L'assicurazione comprende i danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- b) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. f) e j) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

Art. 2.2.2 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se l'assicurazione viene prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 2.2.3 - PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'assicurato in qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino o parco, di strade private e recinzioni con cancelli anche automatici.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, e quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Se il fabbricato è in condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Nel caso in cui il rischio sia parametrato sul valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato ed al momento del sinistro il predetto valore, escluso il valore dell'area, superasse il 20% il valore dichiarato in polizza dall'assicurato, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 2.2.4 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. e) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

Art. 2.2.5 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'assicurato, per danni involontariamente causati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, **purché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice penale.**

Art. 2.2.6 - COMMITTENZA LAVORI

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile dell'assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t/r.c.o)

Art. 2.2.7 - DIFESA PENALE

La Società presta - a favore dell'assicurato - la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 3.2) - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali - del capitolo "Cosa fare in caso di sinistro".

Art. 2.2.8 - BUONA FEDE

L'omissione, da parte del contraente o , di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e inesatte dichiarazioni all'atto della stipula di questa polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, **purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni, siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

Art. 2.2.9 - INESATTE INTERPRETAZIONI DELLE NORME INAIL ED INPS

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte interpretazioni delle norme che regolano la legge INAIL ed INPS che possono indurre l'assicurato in posizione irregolare.

Art. 2.2.10 - DANNI AD AUTOMEZZI DI TERZI E/O DI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'assicurato per i danni causati agli autoveicoli di terzi e di prestatori di lavoro dell'assicurato, in sosta in aree di pertinenza dell'azienda, non riconducibili alla copertura RCA obbligatoria, di cui al D. Lgs 07/09/2005, n. 205 e successive modifiche.

Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso e quelli causati alle cose che si trovano sui veicoli stessi.

Art. 2.2.11 - COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile dell'assicurato, come previsto dall'Art. 2049 del Codice civile, per danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi veicoli non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per le lesioni personali causati alle persone trasportate.

Questa estensione di garanzia vale Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

Art. 2.2.12 - PERSONE CONSIDERATE TERZI

Sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio - escluse le malattie professionali - **e purché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice penale:**

- a) i titolari e i dipendenti di aziende diverse dall'assicurato - quali aziende di trasporti, fornitori e clienti - che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o ad attività complementari o accessorie a quella dell'assicurato formante oggetto dell'assicurazione;
- b) le persone, non dipendenti dell'assicurato, addette a servizi di pulizia e manutenzione;
- c) i liberi professionisti (ingegneri, architetti, progettisti e professionisti in genere) che abbiano rapporti anche occasionali con l'assicurato e frequentino l'azienda in ragione del loro incarico.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.3 - Persone non considerate terzi - del capitolo "Cosa non è assicurato".

Art. 2.2.13 - CONSEGNA, PRELIEVO E RIFORNIMENTO

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato per i danni causati a terzi durante operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, **escluso il trasporto della stessa e i danni alle cose sollevate e movimentate. Resta ferma l'esclusione di cui all'art. 2.3.1 lett. a) - Esclusioni R.C.T. - del capitolo "Cosa non è assicurato".**

Art. 2.2.14 - DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni (con esclusione delle attività rientranti nel Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili"), e per la responsabilità civile personale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall'assicurato come previsto dal predetto decreto legislativo, **per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'assicurato stesso.**

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t/r.c.o)

Art. 2.2.15 - DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile**. La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. n) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

Art. 2.2.16 - LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE

L'assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l'attività dichiarata in polizza, **purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che se tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diventa operante solo per la responsabilità civile dell'assicurato, in qualità di committente**.

L'assicurazione opera, per i lavori suddetti, anche quando l'assicurato è committente di lavori edili che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

Questa estensione di garanzia opera purché:

- l'assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, se prescritto dal suddetto D. Lgs., il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice penale.

Art. 2.2.17 - CAUSALE INCENDIO

La garanzia comprende i danni causati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute. **Se esiste, in nome e per conto dell'assicurato, polizza incendio con copertura "ricorso terzi", questa estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio**. La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. j) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato", e con esclusione dei lavori presso terzi.

Art. 2.2.18 - DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia comprende i danni da inquinamento **causato da fatto improvviso ed accidentale** durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. o) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t./r.c.o)

COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.3.1 - ESCLUSIONI R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che non abbia compiuto 16 anni;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzioni delle anzidette operazioni;
- f) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- g) a condutture e impianti sotterranei; a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- h) da furto;
- i) a cose di cui l'assicurato debba rispondere come previsto dagli artt. 1783-1784-1785 bis-1786 del Codice civile;
- j) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- k) provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;
- l) causati da macchine, merci e prodotti dopo la consegna a terzi; da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamento successivo dei lavori e ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo la fine dei lavori che la riguardano e dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- m) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- o) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- p) dei quali l'assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivanti dalla legge;

Art. 2.3.2 - ESCLUSIONI R.C.T. ED R.C.O.

La garanzia R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) connessi con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- d) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- e) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- f) relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld - Jacob (VCJD);
- g) derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- h) derivanti da malattie professionali.

Art. 2.3.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi e non sono coperti per la garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) i prestatori di lavoro dell'assicurato e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t/r.c.o)

LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Art.	Titolo	Franchigia (in euro) e/o scoperto (in percentuale %) per ogni sinistro	Limite di risarcimento per sinistro e per anno e/o per periodo assicurativo (in euro)
2.1.2	Animali	100 per danni causati da cani	
2.1.6	Distributori di carburante – Stazioni di servizio per veicoli a motore – Stazioni di lavaggio automatico	250 per danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio	
2.1.10	Alberghi – Pensioni – Residence – Ostelli – Campeggi		1.500 per sottrazione, distruzione, o deterioramento di cose consegnate dal cliente 1.000 per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose non consegnate dal cliente
2.1.14	Servizi pubblici di locomozione e trasporto – Impianti di risalita – Impianti a fune	250 per persona danneggiata relativamente ai danni agli indumenti ed oggetti che siano portati con sé dal passeggero su mezzi autorizzati al trasporto di persone	
2.1.20	Cinematografi - Teatri		600 per danni a cose per singolo danneggiato
2.1.24	RC della famiglia	100 per ogni sinistro cagionato da cani	
2.1.25	Velocipedi da noleggio	250	
2.1.26	Cacciatori	100 per danni provocati da cani impiegati nella caccia	
2.2.1	Lavori presso terzi	250	250.000
2.2.3	Proprietà e conduzione di fabbricati	250 limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna	
2.2.4	Danni a mezzi sotto carico e scarico	250 per ogni mezzo danneggiato	
2.2.10	Danni ad automezzi di terzi e/o di prestatori di lavoro	250 per ogni mezzo danneggiato	
2.2.11	Committenza auto	250	
2.2.15	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10% con minimo assoluto 1.500	250.000
2.2.17	Causale Incendio		250.000
2.2.18	Danni da inquinamento accidentale	10% con minimo assoluto 2.500	250.000

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t/r.c.o)

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 3.1 - COSA DEVE FARE L'ASSICURATO

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso **scritto** all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dall'Art. 1913 del Codice civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, come previsto dall'Art. 1915 del Codice civile.

Art. 3.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato.

La Società designa, se occorre, i legali o i tecnici e si avvale di tutti i diritti e azioni che spettano all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio se la legge lo richiede.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di questi obblighi.

La Società si fa carico delle spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono ripartite tra Società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non si fa carico delle spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (r.c.t/r.c.o)

CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA

ESTRATTO DELLO STATUTO

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia ed è altresì scaricabile dal sito www.gruppoitas.it.

Art. 1 - Costituzione e Sede

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.".

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 5 - Contribuzioni

Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto.

La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. (...)

Art. 9 - Contributi-colletta

Il Consiglio di amministrazione determina almeno annualmente i tassi di contributo-colletta da applicare ai valori di classe per ciascun ramo esercitato ed eventualmente per particolari settori di uno stesso ramo. (...)

Il contributo-colletta, integrato dall'eventuale Fondo di garanzia, è notificato ai Soci mediante affissione nelle sedi degli intermediari e deve essere pagato entro i termini e nei modi stabiliti dalle condizioni di polizza. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in quanto non contrastino con le norme legislative o regolamentari.

Art. 10 - Ammissioni alla Società

Può partecipare alla Società chiunque abbia un interesse all'assicurazione e ciò anche mediante stipulazione di polizza per conto altrui o di chi spetta o a mezzo di rappresentante.

La qualità di Socio-Assicurato si acquista con la stipulazione della polizza di assicurazione la quale, assieme alle presenti norme statutarie, regola i rapporti del Socio-Assicurato con l'ITAS Mutua. (...)

La qualifica ed i conseguenti diritti di Socio cessano immediatamente a tutti gli effetti per il Socio-Assicurato con l'estinzione - a qualsiasi causa dovuta - del rapporto assicurativo (...).

Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere sull'ammissione dei Soci a suo insindacabile giudizio.

Art. 11 - Vincolo sociale del Socio-Assicurato

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella Polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella Polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 27 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale.

Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti.

La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma).

Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della Società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.



ITAS MUTUA

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppoitas.it - segreteria.dirigen@gruppoitas.it - itas.mutua@pec-gruppoitas.it

P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 96 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

Assicurazione Responsabilità Civile Rischi diversi non industriali

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: ITAS Mutua – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00008

Prodotto: "Responsabilità Civile Rischi diversi non industriali"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto rivolto a persone giuridiche, persone fisiche e professionisti per la copertura dei bisogni assicurativi a tutela del patrimonio dai danni derivanti da Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e/o verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).



Che cosa è assicurato?

ITAS Mutua indennizza l'assicurato e copre la sua responsabilità civile nei limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati in polizza.

✓ Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

ITAS Mutua, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio delle attività d'impresa dichiarate, tiene indenne l'assicurato civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare a fronte dei danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

Sono compresi i danni derivanti da fatti dolosi di prestatori di lavoro, impiegati in regola con gli adempimenti normativi.

✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

ITAS Mutua, a seguito di un infortunio subito dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, tiene indenne l'assicurato che sia in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile:

- a fronte delle azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nel punto precedente per morte o invalidità permanente non inferiore al 6%.

Garanzie opzionali

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile acquistare ulteriori garanzie, ad esempio:

- Lavori presso terzi

La garanzia comprende i danni, accaduti presso terzi, a cose altrui derivanti da incendio o alle cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse;

- Proprietà e conduzione dei fabbricati

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'assicurato quale proprietario/conducente del fabbricato nei quali si svolge l'attività dichiarata in polizza;

- Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'assicurato, per danni involontariamente causati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite nelle Condizioni di assicurazione.

R.C.T.

Salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste, o sia presente capitolato ad hoc per il particolare rischio, sono esclusi i danni:

- ✗ da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore, navigazione e impiego di aeromobili;
- ✗ impiego di veicoli o macchinari da persona non abilitata o di età inferiore a 16 anni;
- ✗ alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

- ✗ alle cose che l'assicurato detiene e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate/scaricate, ai mezzi di trasporto sotto carico/scarico, alle cose nell'ambito dell'esecuzione dei lavori;
- ✗ a condutture/impianti sotterranei, a fabbricati/cose dovuti a movimenti del terreno, a cose di cui l'assicurato deve rispondere a norma del codice civile, a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato/da lui detenute;
- ✗ da furto, derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscono beni strumentali, derivanti da interruzione/sospensione di attività economiche, conseguenti a inquinamento e danni dei quali l'assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte;
- ✗ causati da macchine, merci e prodotti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- ✗ provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro e ai soggetti non considerati terzi indicati all'art. 2.3.3 – Persone non considerate terzi, delle Condizioni di assicurazione;
- ✗ **Proprietà e conduzione dei fabbricati**, sono esclusi i danni: da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni; da spargimento di acqua e rigurgito di fognature; da attività esercitate nei fabbricati diverse da quella assicurata.

R.C.T. e R.C.O.

Sono esclusi i danni:

- ✗ da detenzione/impiego di esplosivi, derivanti da violazione dei contratti di lavoro, quelli derivanti da discriminazione razziale, sessuale, religiosa, derivati dall'amianto e derivanti da malattie professionali;
- ✗ connessi a eventi nucleari, i danni derivanti dall'amianto, da campi/onde elettromagnetiche, OGM e quelli relativi a casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (VCJD);



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni di assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Salvo che siano state modificate le relative sezioni di garanzia, ove previste, o sia presente capitolato ad hoc per il particolare rischio, sono previste le seguenti limitazioni:

! R.C.T.

- animali: franchigia per sinistro di 100€ per danni causati da cani;
- distributori di carburante, stazioni di servizio/lavaggio automatico: franchigia per sinistro di 250€ per danni subiti dai veicoli in consegna/custodia o sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione/lavaggio;
- alberghi e simili: limite risarcimento di 1.500€ per sottrazione, distruzione, o deterioramento di cose consegnate e 1.000€ per cose non consegnate;

- servizi pubblici di locomozione/trasporto, impianti di risalita, impianti a fune: franchigia per sinistro di 250€ per persona danneggiata relativamente ai danni agli indumenti ed oggetti;
- cinematografi, teatri: limite risarcimento di 600€ per danni a cose per singolo danneggiato;
- RC della famiglia: franchigia di 100€ per ogni sinistro cagionato da cani;
- velocipedi da noleggio: franchigia per sinistro di 250€;

- cacciatori: franchigia per sinistro di 100€ per danni provocati da cani impiegati nella caccia;

! **Lavori presso terzi:** franchigia per sinistro di 250€ e limite risarcimento di 250.000€ per periodo di assicurazione;

! **Proprietà e conduzione di fabbricati:** franchigia per sinistro di 250€ per danni da spargimento di acqua/rigurgiti di fogna.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio di tutti gli Stati europei. Relativamente ai viaggi per trattative d'affari e partecipazione ai convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, l'assicurazione vale per il mondo intero.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In particolare con riferimento all'assicurazione R.C.T. e R.C.O. è fatto espresso obbligo all'assicurato di comunicare ad ogni scadenza annuale, ogni variazione in aumento del parametro scelto come riferimento per la determinazione del premio e delle condizioni di assicurazione (a titolo esemplificativo numero addetti, fatturato, retribuzioni, numero associati, numero impianti, km condutture ecc..).
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto a ITAS Mutua o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza; ove richiesto, provvedere nei 5 giorni successivi a formulare denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Polizia (furto o eventi di natura dolosa); fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incarico.



Quando e come devo pagare?

Nel caso in cui il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso è anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, come risulta dal conteggio riportato in polizza ed è regolato sulla base delle variazioni di tali elementi alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere, a scelta del contraente, frazionamento annuale, semestrale o pagamento unico anticipato, nonché quadrimestrale, trimestrale in caso di specifica sottoscrizione. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, per i contratti che prevedono la qualifica di Socio assicurato, della quota del fondo di garanzia.

Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure a ITAS Mutua. I mezzi di pagamento previsti da ITAS Mutua sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD – SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del contraente/assicurato. Nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto annuale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), inviata almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi. In caso di contratto poliennale non è possibile disdire il contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Nel caso di durata inferiore ai cinque anni la facoltà di disdetta non potrà essere esercitata fino alla scadenza contrattuale. La disdetta deve essere effettuata previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Assicurazione Responsabilità Civile Imprese
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: "RC rischi diversi non industriali"

Data di aggiornamento: 07/2026(ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni (iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008), capogruppo del Gruppo ITAS Assicurazioni (iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 010), con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito internet: www.gruppoitas.it; e-mail: segreteria.dirigen@gruppoitas.it; PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato (31/12/2025), si riportano:

Patrimonio netto: 539 mln di €

Risultato economico di periodo: 18 mln di €

Indice di solvibilità: 297%

I dati essenziali sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sono pubblicati con la Relazione SFCR Annual disponibile sul sito: <https://www.gruppoitas.it/it/dati-societari/sfcr-unico-di-gruppo>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

ITAS Mutua indennizza l'assicurato e copre la sua responsabilità civile nei limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati in polizza.

Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, con il pagamento di un premio aggiuntivo è possibile acquistare anche le seguenti garanzie.

Danni a mezzi sotto carico e scarico	La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico/scarico o in sosta durante l'esecuzione di queste operazioni.
Committenza lavori	La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla committenza di qualsiasi lavoro, se direttamente inerente alla attività assicurata in polizza.
Difesa penale	ITAS Mutua presta, a favore dell'assicurato, assistenza in sede penale, anche dopo l'eventuale tacitazione delle parti lese e fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione.
Inesatta interpretazione delle norme INAIL e INPS	L'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte interpretazioni delle norme che regolano la legge INAIL ed INPS che possono indurre l'assicurato in posizione irregolare.
Danni ad automezzi di terzi e/o prestatori di lavoro	La garanzia comprende i danni causati agli autoveicoli di proprietà di terzi o di prestatori di lavoro in sosta presso l'azienda dell'assicurato, derivanti da responsabilità civile dell'assicurato stesso.
Committenza auto	La garanzia comprende la responsabilità civile dell'assicurato, come previsto dall'Art. 2049 del Codice civile, per danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi veicoli non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
Consegna, prelievo e rifornimento	La garanzia comprende la responsabilità civile dell'assicurato per i danni causati a terzi durante operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce.
Decreto legislativo 81/2008	La garanzia comprende la responsabilità civile dell'assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche) e la responsabilità civile personale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'assicurato stesso.
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività economiche, conseguenti a sinistro indennizzabile.
Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione	La garanzia comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati dove si svolge l'attività dichiarata in polizza, se i lavori sono svolti in economia. Quando i lavori sono affidati a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile dell'assicurato in qualità di committente.
Causale incendio	La garanzia comprende i danni causati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute.
Danni da inquinamento accidentale	La garanzia comprende i danni da inquinamento causato da fatto improvviso ed accidentale durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

 Che cosa NON è assicurato?	
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.
Danni ad automezzi di terzi e/o prestatori di lavoro	Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso e quelli causati alle cose che si trovano sui veicoli stessi.

 Ci sono limiti di copertura?	
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Franchigia per sinistro di 250€ per ogni mezzo danneggiato.
Danni ad automezzi di terzi e/o prestatori di lavoro	Franchigia per sinistro di 250€ per ogni mezzo danneggiato.
Committenza auto	Franchigia per sinistro di 250€.
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Scoperto per sinistro del 10% con il minimo assoluto di € 1.500 e limite di risarcimento di 250.000€ per periodo di assicurazione.
Causale incendio	Limite di risarcimento di 250.000€ per periodo di assicurazione.
Danni da inquinamento accidentale	Scoperto per sinistro del 10% con il minimo assoluto di € 2.500 e limite di risarcimento di 250.000€ per periodo di assicurazione.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Prodotto rivolto a persone fisiche e persone giuridiche per la tutela del patrimonio dai danni derivanti da Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e/o verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) quindi per il soddisfacimento dei loro bisogni assicurativi.	
 Quali costi devo sostenere?	
I costi di intermediazione, a carico del contraente, sono pari a 19,25%(al 31/12/2025).	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it , (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziante assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: le Condizioni di assicurazione non regolano le modalità di ricorso a procedure arbitrali; vale quanto previsto dal Codice di Procedura Civile (titolo VIII, capo I). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere , il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare re-clamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito inter-net: https://ec.europa.eu/info/fin-net .

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25% e il contributo anti racket pari al 1% sui premi imponibili.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (https://www.gruppoitas.it/oblio-oncologico).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Anticorruzione Trasparenza

AUS - Affidamento diretto di appalti di importo inferiore a 5.000 euro

Codice Appalto (Univoco)	Stato Procedura	Data Creazione
PCP-20260924-01226	Pubblicato	24/09/2026, 09:35:37
N. Lotti	Importo Procedura	Fase
1	4950	Affidamento
Oggetto	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE A.F. 2026/2027	

Prosegui Procedura

Lotti associati

Operazioni

CIG	Stato	Fase	Oggetto
BD17AC0355	Aggiudicato	Affidamento	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE A.F. 2026/2027

...



